



COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n° 62 del 28/12/2018

OGGETTO:	CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN MATERIA DI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI).
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno 28 DICEMBRE 2018, alle ore 19:30, presso la sede comunale, in seduta ed in PRIMA CONVOCAZIONE osservate le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Giacomini Davide, assistito dal Segretario Comunale dott. Rainone Mariano

Consiglieri assegnati al Comune di Rezzato:

Presenti

Giacomini Davide
Donneschi Claudio
Ogna Emanuela
Archetti Silvana
Pasini Domenico
Gallina Giorgio
Azzaro Diego
Senco Nicoletta
Sonzogni Antonella
Marmentini Bruno
Voglini Sergio Renato
Apostoli Marco
Sandrini Gianfranco

Assenti

Merici Giulio
Pasinetti Enzo
Viviani Wilma
Salvi Benedetta

Membrì ASSEGNATI 17 PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28.12.2018 avente per oggetto: “CONFERMA PER L’ANNO 2019 DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IN MATERIA DI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 21, in data 29/04/2014, modificato con deliberazioni consiliari n. 21, in data 30/04/2015, n. 5, in data 28/04/2016 e n. 42, in data 21/12/2016.

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b), della L. n.147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 21, in data 29/04/2014, modificato con deliberazioni consiliari n. 21, in data 30/04/2015, n. 5, in data 28/04/2016 e n. n. 42, in data 21/12/2016, è necessario indicare, per l'anno 2018, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente.

CONSIDERATO che con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori.

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), successivamente modificato dall'art. 1 comma 679 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015).

VISTO l'art. 1, comma 26 e comma 28, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i..

Vista la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 Legge di Stabilità per l'anno 2017.

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio comunale n. 22 in data 30.04.2015 avente ad oggetto

“IUC – approvazione aliquote della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015; n. 7 in data 28.04.2016 avente ad oggetto “Conferma per l’anno 2016 della misura delle aliquote e delle detrazioni in materia di Tasi (Tributo Servizi Indivisibili)” ;n. 44 in data 21.12.2016 avente ad oggetto “Conferma per l’anno 2017 della misura delle aliquote e delle detrazioni in materia di Tasi (Tributo Servizi Indivisibili)” ;n. 51 in data 20.12.2017 avente ad oggetto “Conferma per l’anno 2018 della misura delle aliquote e delle detrazioni in materia di Tasi (Tributo Servizi Indivisibili)”.

VISTA la delibera in fase di approvazione in data odierna che approva le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2019

VISTO l’art. 1 comma 14 della L. 208/2015 che prevede l’esenzione dell’abitazione principale e relative pertinenze come definito ai fini IMU.

CONSIDERATO che con l’art. 1 comma 10 della L. 208/2015 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due immobili nello stesso Comune.

CONSIDERATO che con l’art.1 commi 53 e 54 della L. 208/2015 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431.

VISTO l’art. 1 comma 14 lettera c) della L. 208/2015, che prevede che l’aliquota Tasi dei cd. “immobili merce” è ridotta all’1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati e che il comune ha la facoltà di modificare la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all’azzeramento.

RITENUTO di deliberare in merito anche se nessuna variazione delle aliquote interviene rispetto al precedente esercizio finanziario.

PRESO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

VISTA la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, Legge di Stabilità per l’anno 2015.

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di stabilità per l’anno 2016.

VISTA la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 Legge di Stabilità per l’anno 2017.

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 Legge di Bilancio per l’anno 2018.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i..

VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs.n.°267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con n° 9 voti favorevoli ; n° 4 voti contrari (Voglini Sergio Renato; Marmentini Bruno; Sandrini Gianfranco; Apostoli Marco); n° 0 voti astenuti

DELIBERA

1) Di stabilire che:

a) i costi dei servizi indivisibili (allegato A) alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti:

Illuminazione pubblica	€. 412.250,00
Verde pubblico	€. 596.010,00
Totale	€. 1.008.260,00

b) tali importi indicano la spesa prevista nel Bilancio di Previsione 2019 all'interno delle varie Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati, come da allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI.

2) Di confermare per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.:

N. D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze esenti ai fini IMU Abrogato ai sensi dell'art.1 c.14 L.208/2015	2,5
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze	2,5
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
5	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori artigiani, così come definiti dalla Legge quadro 8 agosto 1985 n. 443	/
6	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori commerciali iscritti alla sezione Inps con la qualifica di imprenditore commerciale. Si ritengono escluse le attività appartenenti alla media e grande distribuzione come definite dagli artt. 8 e 9 del D.L 114/98	/
7	Gli esercizi dediti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definiti dalla L.R 6/2010, nel caso in cui la proprietà dell'immobile e la titolarità dell'esercizio facciano capo al medesimo soggetto	/
8	Immobili occupati da nuove imprese sia a titolo di proprietà che di locazione, nei primi 2 anni solari di attività	/

3) Di stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, che l'occupante versi la TASI nella misura del 10%. Sono, invece, esentati dal versamento della TASI gli occupanti, diversi dal titolare del diritto reale di godimento, che utilizzano l'immobile come abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili accatastati nelle categorie A1-A8-A9.

4) Di dare atto che le detrazioni d'imposta TASI previste per l'abitazione principale sono abrogate in quanto applicate a fattispecie ora totalmente esente ai sensi dell'art. 1 comma 14 L. 208/2015.

5) Di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e s.m.i., come da prospetti che seguono:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰	Aliquota TASI ‰	Totale	‰ Massima 2019
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,8	0,5	10,3	10,6
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze A1, A8, A9	4,0	2,5	6,5	6,8
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,0	0,0	0,0	6,8
4	Immobili ad uso abitativo locati	10,1	0,5	10,6	10,6
5	Immobili posseduti da cittadini italiani concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998	9,4	0,5	9,9	10,6
6	Immobili ad uso abitativo non locati	10,1	0,5	10,6	10,6
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0	1,0	1,0	1,0
7	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori artigiani, così come definiti dalla Legge quadro 8 agosto 1985 n. 443	9,2	0,0	9,2	10,6
8	Immobili posseduti e direttamente utilizzati da imprenditori commerciali iscritti alla sezione Inps con la qualifica di imprenditore commerciale. Si ritengono escluse le attività appartenenti alla media e grande distribuzione come definite dagli artt. 8 e 9 del D.L. 114/98	9,2	0,0	9,2	10,6
9	Gli esercizi dediti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definiti dalla L.R. 6/2010, nel caso in cui la proprietà dell'immobile e la titolarità dell'esercizio facciano	9,2	0,0	9,2	10,6

	capo al medesimo soggetto				
10	Immobili occupati da nuove imprese sia a titolo di proprietà che di locazione, nei primi 2 anni solari di attività	9,2	0,0	9,2	10,6
11	Immobili adibiti a grandi strutture di vendita, come definite dal D.Lgs. 114/1998	10,1	0,5	10,6	10,6
12	Terreni agricoli	9,4	0,00	9,4	10,6

6) Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

7) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019.

8) Di stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono fissate con il regolamento comunale, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire.

9) Di dare atto che il gettito del tributo in argomento è previsto in € 259.134,74.

10) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 21, in data 29/04/2014, modificato con deliberazioni consiliari n. 21, in data 30/04/2015, n. 5, in data 28/04/2016 e n. 42, in data 21/12/2016.

11) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

12) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

IL PRESIDENTE
Giacomini Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni